CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

# Art. 4

## Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane, di imposte di fabbricazione ed erariali di consumo

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 e' subordinata all'adempimento, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle seguenti altre condizioni:

1) che venga ottemperato alle formalita' e agli adempimenti omessi, previsti dalle singole leggi tributarie;

2) che venga effettuato il pagamento dei diritti doganali, dei diritti di licenza, delle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo evasi e dei relativi interessi di mora. Qualora il pagamento dei tributi evasi sia stato ammesso al beneficio della dilazione, per il condono delle pene pecuniarie si applica il disposto del secondo comma dell'articolo 3.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1967, non più in vigore dal 4 giugno 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria |
| Estremi | Legge 23 dicembre 1966, n. 1139 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1966 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-di-sanzioni-non-aventi-natura-penale-in-materia-tributaria/art-4-condizioni-per-la-concessione-del-condono-in-materia-di-dogane-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it